



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0034928-27/10/2011-ALRER

DELIBERA n.	41/2011
TITOLO	1.10.4
	1.10.5/39
LEGISLATURA	IX

Il giorno 27 ottobre 2011 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI  
GIUSEPPE BETTINI  
ARIANNA ALBERICI

Presidente  
Vicepresidente  
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

**OGGETTO:** Accordo fra il CORECOM Emilia-Romagna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per l'attivazione di tirocini e stage formativi presso il CORECOM riservati a praticanti avvocati ai fini dello svolgimento della pratica forense.

**OGGETTO:** Accordo fra il CORECOM Emilia-Romagna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per l'attivazione di tirocini e stage formativi presso il CORECOM riservati a praticanti avvocati ai fini dello svolgimento della pratica forense.

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Richiamati:**

1) la L.R. n. 1/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)"* ed in particolare:

a) l'art. 14 (*Funzioni delegate*), che prevede l'attribuzione al CORECOM di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;

b) l'art. 17 (*Dotazione organica*), comma 4, che prevede che il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni possa avvalersi di soggetti di riconosciuta indipendenza e competenza, con cui sviluppare rapporti di collaborazione e dialogo e sinergie operative.

2) l'*Accordo-Quadro* sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

3) la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Presidente del CORECOM Emilia-Romagna, che dal 1° ottobre 2009 ha sostituito la precedente convenzione del 5 febbraio 2004;

**Considerato:**

1) che la convenzione sopra citata ha delegato al CORECOM le attività riguardanti:

a) lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS recante "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ;

b) la definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione Europea;

2) che tali attività rappresentano una realtà particolarmente complessa ed impegnativa, caratterizzata da un costante incremento del numero di istanze e da un procedimento istruttorio che necessita, in tutte le sue fasi, dell'apporto di conoscenze e competenze specialistiche e qualificate nelle materie del diritto.

3) che il R.D.L. n. 1578/1993 in materia di Ordinamento della professione forense all'art. 17 individua i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, tra cui figura *"l'aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, [...], ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'articolo 8"*;

4) che lo stesso R.D.L. n. 1578/1993 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;

5) che il regolamento sulla pratica forense (D.P.R. n. 101/1990, art. 4, comma 3) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

6) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).

Dato atto:

1) che il CORECOM, con nota del Presidente Gardini, ha proposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna l'attivazione di tirocini e stages formativi presso le strutture del CORECOM Emilia-Romagna, assistendo alle attività di mediazione e arbitrato e affiancando il personale specializzato nella composizione extragiudiziale di controversie tra utenti e operatori della comunicazione (prot. CORECOM 2714/2011);

2) che il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 21 marzo 2011, ha deliberato di accogliere la richiesta, autorizzando i praticanti avvocati interessati a svolgere un periodo di tirocinio o stage formativo non superiore a sei mesi, che sarà riconosciuto valido ai fini dello svolgimento del periodo biennale di pratica (comunicazione acquisita agli atti CORECOM con prot. 11463 del 7/4/2011);

3) che la collaborazione che si intende attivare ha come obiettivo principale quello di consentire, mediante una condivisione di esperienze professionali, la diffusione tra i giovani laureati delle tecniche di mediazione e arbitraggio, nonché promuovere una formazione specialistica nel settore delle comunicazioni, da anni in crescita progressiva.

Richiamate:

- la L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 della stessa legge che detta norme in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la L.R. 03/07/2001 n. 19, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto "Attivazione di tirocini formativi o di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna"

che prevede, all'art. 2bis, la realizzazione presso l'Amministrazione regionale, quale datore di lavoro pubblico, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196;

- la delibera della Giunta regionale n. 180/2009, sulla quale l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha espresso parere favorevole nella seduta del 11/02/2009, che disciplina criteri, modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini formativi o di orientamento e prevede, per quanto riguarda l'attivazione di iniziative di tirocinio presso le Strutture dell'Assemblea legislativa, che il Direttore Generale dell'Assemblea provveda, mediante propria determinazione, all'approvazione delle Convenzioni di tirocinio di formazione e di orientamento con le Università e con gli altri organismi formativi.

Visto l'allegato schema di convenzione, redatto di comune accordo tra le parti, nel quale sono espressamente indicati finalità, modalità di attuazione della collaborazione e obblighi a carico delle parti.

Dato atto:

1) che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti;

2) che l'attuazione della convenzione non comporta oneri finanziari diretti a carico del CORECOM;

3) che lo schema di convenzione è stato formalmente approvato dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza del 17 ottobre 2011 (comunicazione acquisita agli atti CORECOM con prot. 34702/2011).

4) che il Direttore generale dell'Assemblea legislativa provvederà, con propria determina all'approvazione della convenzione, in accordo con la previsione della citata delibera di Giunta regionale n. 180/2009, sulla quale l'Ufficio di Presidenza ha espresso parere favorevole;

5) che il Responsabile del Servizio CORECOM provvederà al coordinamento delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione della convenzione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

A voti unanimi

#### DELIBERA QUANTO SEGUE

1) Di approvare l'accordo fra il CORECOM Emilia-Romagna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con sede in Bologna, Piazza dei Tribunali n. 4, per l'attivazione di tirocini e stage formativi riservati ai praticanti avvocati ai fini dello svolgimento della pratica forense, con le finalità e i contenuti descritti nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;


2) di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti;

3) di dare atto che il Direttore generale dell'Assemblea legislativa provvederà, con propria determina, all'approvazione e alla formale sottoscrizione della convenzione, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 180/2009, sulla quale l'Ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa ha espresso parere favorevole, che disciplina criteri, modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini formativi o di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio CORECOM provvederà al coordinamento delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione della convenzione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione generale dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario  
Primarosa Fini



Il Presidente  
Gianluca Gardini





**CONVENZIONE FRA IL CORECOM EMILIA-ROMAGNA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E STAGE FORMATIVI PRESSO IL CORECOM RISERVATI AI PRATICANTI AVVOCATI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

**Richiamati:**

- 1) la L.R. n. 1/2001, e successive modifiche e integrazioni, a oggetto "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*", e in particolare:
  - a) l'art. 14 (Funzioni delegate), che prevede l'attribuzione al CORECOM di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;
  - b) l'art. 17 (Dotazione organica), comma 4, che prevede che il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni possa avvalersi di soggetti di riconosciuta indipendenza e competenza, con cui sviluppare rapporti di collaborazione e dialogo e sinergie operative;
- 2) l'Accordo-Quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- 3) la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Presidente del CORECOM Emilia-Romagna, che dal 1° ottobre 2009 ha sostituito la precedente convenzione del 5 febbraio 2004;

**considerato:**

- 1) che la convenzione sopra citata ha delegato al CORECOM le attività riguardanti:
  - a) lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, ai sensi del Capo II della delibera AGCOM n. 173/07/CONS recante "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
  - b) la definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea;
- 2) che tali funzioni comportano attività contenziose particolarmente complesse e impegnative, caratterizzate da un costante incremento del numero di istanze e da un procedimento istruttorio che necessita, in tutte le sue fasi, dell'apporto di conoscenze e competenze specialistiche e qualificate nelle materie del diritto;

**rilevato:**

- che il r.d.l. n. 1578/1993 in materia di ordinamento della professione forense all'art. 17 individua i requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, tra cui figura "*l'aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi,*



*posteriormente alla laurea, [...], ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'articolo 8";*

- che lo stesso r.d.l. n. 1578/1933 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;

- che il regolamento sulla pratica forense (d.p.r. n. 101/1990, art. 4, comma 3) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934);

dato atto:

- che il CORECOM Emilia-Romagna, con nota del Presidente Prof. Gianluca Gardini, ha proposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna l'attivazione di tirocini e stages formativi presso le strutture del CORECOM Emilia-Romagna, assistendo alle attività di mediazione e arbitrato e affiancando il personale specializzato nella composizione extragiudiziale di controversie tra utenti e operatori della comunicazione (prot. CORECOM n. 2714/2011);

- che il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 21 marzo 2011, ha deliberato di accogliere la richiesta, autorizzando i praticanti avvocati interessati a svolgere un periodo di tirocinio o stage formativo non superiore a sei mesi, che sarà riconosciuto valido ai fini dello svolgimento del periodo biennale di pratica (comunicazione acquisita agli atti CORECOM con prot. n. 11463 del 7 aprile 2011);

- che è volontà delle parti formalizzare un accordo di collaborazione che ha come obiettivo principale quello di consentire, mediante una condivisione di esperienze professionali, la diffusione tra i giovani laureati delle tecniche di mediazione e arbitraggio, nonché promuovere una formazione specialistica nel settore delle comunicazioni, da anni in crescita progressiva;

tutto ciò premesso, tra

il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (CORECOM), rappresentato, ai fini del presente atto, dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa Dott. Luigi Benedetti, domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Viale A. Moro n. 50, 40127 Bologna,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, rappresentato dal Presidente Avv Lucio Strazziari, domiciliato per le proprie funzioni presso la sede del Consiglio, Piazza dei Tribunali 4, 40124 Bologna,

si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione**

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra il CORECOM Emilia-Romagna, d'ora innanzi denominato "CORECOM", e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



Bologna, d'ora innanzi denominato "Consiglio" per l'attivazione presso il CORECOM di tirocini e stages formativi riservati ai praticanti avvocati ai fini dello svolgimento della pratica forense necessaria per l'accesso alla professione.

## **Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti.

## **Art. 3 – Contenuti del tirocinio**

I praticanti avvocati, dopo almeno un anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a sei mesi, prestando la loro attività presso il CORECOM, assistendo alle attività di mediazione e di arbitraggio e affiancando il personale specializzato nella composizione extragiudiziale di controversie tra utenti e operatori della comunicazione.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

## **Art. 4 – Modalità di attivazione del tirocinio**

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso il CORECOM deve farne domanda al Consiglio, indicando i dati personali e gli studi compiuti nonché fornire al Consiglio ogni altra notizia richiesta.

Il Consiglio decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente. Il Consiglio in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile anche in relazione all'effettivo svolgimento della pratica.

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio comunicherà al CORECOM i nominativi dei praticanti autorizzati allo svolgimento del tirocinio presso il CORECOM.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso il CORECOM non possono superare il numero complessivo di tre.

## **Art. 5 – Obblighi del CORECOM**

Per ciascun praticante ammesso al tirocinio di formazione, il CORECOM predispone un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- a) l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da svolgersi al termine del periodo previsto;
- b) le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il CORECOM e del tutor aziendale designato dal CORECOM;
- c) l'indicazione degli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

## **Art. 6 – Obblighi del praticante avvocato autorizzato al tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- a) svolgere sotto la guida e il controllo del tutor aziendale le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;



d) compatibilmente con il contenuto del progetto formativo, rispettare i regolamenti interni dell'Assemblea legislativa.

La presenza del praticante avvocato presso il CORECOM e le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere certificate attraverso la firma sul libretto della pratica.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli loro specificatamente sottoposti dal tutor aziendale e partecipano alle udienze di conciliazione e/o di definizione delle controversie, salvo diversa decisione del tutor aziendale.

Il praticante avvocato è comunque tenuto ad assistere al numero di udienze previste dal d.p.r. n. 101/1990 (regolamento per la pratica forense) e, al termine del periodo di tirocinio, a presentare una relazione e il libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio.

#### **Art. 7 – Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio**

Il CORECOM si impegna a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti e a redigere, a cura del tutor aziendale, una sintetica relazione sul lavoro svolto dal praticante avvocato.

#### **Art. 8 – Sospensione o interruzione dello stage**

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Responsabile del Servizio CORECOM ovvero dal Presidente del Consiglio:

- a) per il venir meno del rapporto fiduciario tra il CORECOM e il tirocinante;
- b) per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante avverso per la sua verificata inidoneità;
- c) per sopravvenute esigenze organizzative del CORECOM.

L'interruzione del tirocinio da parte del CORECOM o del Consiglio dovrà essere comunicata tramite lettera all'altra parte.

#### **Art. 9 – Assicurazioni**

Il Consiglio assicura il praticante avvocato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il CORECOM si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Consiglio) e al Consiglio.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Il tirocinio di formazione e di orientamento attivato presso il CORECOM non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la Regione Emilia-Romagna.


Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia.

La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.

Bologna, - 2 NOV. 2011

Per il CORECOM Emilia-Romagna  
Il Direttore generale dell'Assemblea  
legislativa Dott. Luigi Beredetti



Per il Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Bologna  
Il Presidente Avv. Lucio Strazziari



